

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4593 del 16/09/2021
Oggetto	Società GECIM GESTIONI CIMITERIALI SRL in Comune di Copparo - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di CREMAZIONE SALME autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2017-4264 del 07/08/2017 adottato da Arpae
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4733 del 16/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 10608/2021/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **GECIM GESTIONI CIMITERIALI SRL** con sede legale nel Comune di Copparo, Via Roma 38 ed impianto nel Comune di Copparo, Via Certosa 13. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **CREMAZIONE SALME** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2017-4264 del 07/08/2017 adottato da Arpae.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 01/04/2021 trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunta al P.G. di Arpae Ferrara in data 02/04/2021 con il n. PG/2021/52275 presentata al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 01/04/2021 dalla Società **GECIM GESTIONI CIMITERIALI SRL** dalla Sig.ra Silvia Buzzoni in qualità di Amministratore unico, con sede legale nel Comune di Copparo, Via Roma 38 – CF 01708440381 - ed impianto nel Comune di Copparo, Via Certosa 13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **CREMAZIONE SALME** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2017-4264 del 07/08/2017 adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, consistente nel raddoppio della linea di cremazione con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
 - introduzione delle nuove emissioni:
 - **E3** nuovo impianto di cremazione;
 - **E00** emissione di emergenza a servizio del nuovo impianto di cremazione;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2017-4264 del 07/08/2017 adottato da Arpae;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:

- introduzione delle nuove emissioni: **E3** (nuovo impianto di cremazione) ed **E00** (emissione di emergenza nuovo impianto di cremazione)
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2017-4264 del 07/08/2017 adottato da Arpae;
- Vista la dichiarazione di invarianza dell'impatto ambientale in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico, contenuta nell'istanza;
- vista la Relazione Tecnica di Arpae – Servizio Territoriale con richiesta di integrazioni in merito alle modifiche proposte riguardanti le emissioni in atmosfera, PG/2021/62420 del 22/04/2021, ed in particolare:
 - le eventuali modifiche al sistema di abbattimento dell'emissione E1,
 - informazioni sugli inquinanti presenti nella nuova emissione E3
 - un quadro riassuntivo delle emissioni
 - l'elaborato grafico “costruttivo del forno”
 - informazioni sulle emissioni diffuse
- Vista la nota di richiesta integrazioni di Arpae - SAC Ferrara PG/2021/66847 del 29/04/2021 nella quale oltre alla integrazioni richieste da Arpae – Servizio Territoriale nella Relazione Tecnica sopra citata si chiedevano ulteriori informazioni riguardanti:
 - misure gestionali adottate per far fronte a situazioni di emergenza
 - precisazioni in merito allo scopo e modalità di utilizzo della seconda linea
 - Indicazioni del numero di cremazioni annuali con il vecchio assetto e stima delle cremazioni annuali con il nuovo assetto.
 - Indicazioni sulle passate attivazioni delle emissioni di emergenza e durata delle stesse.

- Visto la nota dell’AUSL Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica, assunta la PG di Arpae in data 03/05/2021 con il n. PG/2021/69655 nella quale vengono richieste integrazioni riguardanti la modifica proposta ed in particolare:
 - chiarimento in merito al ore giornaliere di utilizzo della seconda linea;
 - indicazione delle altezze di tutti i camini;
 - caratteristiche di funzionamento delle emissioni E0 ed E00;
 - uno studio delle ricadute degli inquinanti, anche in base alla direzione dei venti predominanti, al fine di valutare l'impatto sulla salute della popolazione;
 - il numero di cremazioni annue a partire dall'inizio dell'attività;
 - I risultati dei campionamenti eseguiti in autocontrollo sulle emissioni in atmosfera nel periodo 2019-2020 e indicazione di eventuali non conformità riscontrate.
- viste le integrazioni della Società in oggetto riguardanti le richieste di Arpae – Servizio Territoriale ed AUSL Ferrara- Dipartimento di Sanità Pubblica, trasmesse dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunta al PG di Arpae in data 03/06/2021 con il n. PG/2021/87026;
- vista la Relazione Tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – Servizio territoriale PG/2021/80857 del 21/05/2021 in merito alle emissioni in atmosfera;
- vista la nota dell’AUSL Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica, assunta al PG di Arpae in data 24/06/2021 con il n. PG/2021/98952, nella quale si comunica che non è possibile esprimere il parere di competenza in quanto la documentazione integrativa della Società in oggetto non comprende lo “Studio delle ricadute degli inquinanti”;
- vista la nota di integrazioni della Società **GEGIM SRL**, assunta al PG/2021/87026 del 03/06/2021, in risposta alle note sopra citate, dalla quale emerge che l'utilizzo della seconda linea potrà avvenire in modalità alternata rispetto alla prima ma anche combinata, con notevole aumento delle cremazioni rispetto anche solo allo scorso anno;
- preso atto che la Provincia di Ferrara, come si evince dal verbale del Consiglio Provinciale n. 13/2020 seduta del 29/04/2020, avente ad oggetto "Rilocalizzazione della previsione di un impianto crematorio da Argenta a Copparo ex art. 3 L.R. 19 del 2004. Aggiornamento intesa DGP 161 del 2008", in accordo con altri rappresentanti dei Comuni interessati, risulta aver valutato ed approvato il secondo crematorio di

Copparo, oggetto della domanda di AUA in corso di istruttoria, "in modo alternato a quello già realizzato e funzionante, per poter eseguire gli interventi manutentivi, programmati e straordinari, senza interrompere la continuità del servizio", come tra l'altro allora dichiarato dalla Società Patrimonio Copparo Srl;

- considerato che l'unità AUA di Arpae – SAC Ferrara, visto quanto sopra ha richiesto al SUEI dell'Unione dei comuni Terre e Fiumi, con nota PG/2021/99609 del 25/06/2021, l'acquisizione del parere della Provincia di Ferrara in merito alla coerenza del progetto presentato nella domanda di AUA in oggetto, rispetto a quanto valutato, considerato e deliberato dal Consiglio Provinciale;
- vista la nota del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al PG di Arpae in data 07/07/2021 con il n. PG/2021/106076, in merito alla succitato parere della Provincia di Ferrara e che contestualmente esprime parere favorevole per quanto riguarda l'aspetto urbanistico delle emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;
- Vista la nota della Provincia di Ferrara, assunta al PG di Arpae in data 26/07/2021 con il n. PG/2021/116324, nella quale richiamata la DPC n. 13/2020 del 29/04/2020 nonché l'allegato verbale della Conferenza di Servizi, finalizzata all'acquisizione dell'Intesa da parte dei comuni della provincia, nel quale specifica che *"l'Intesa raggiunta sulla base della documentazione esaminata ed, in particolare, della richiesta allora trasmessa da Patrimonio Copparo s.r.l. (PG 28698 del 29.08.2017), con la quale la società richiedeva l'autorizzazione preliminare all'installazione di un secondo forno all'interno dell'impianto esistente, da utilizzarsi esclusivamente in modo alternato a quello già realizzato e funzionante, per poter eseguire gli interventi manutentivi, programmati e straordinari, senza interrompere la continuità del servizio"* e che *"risulta evidente il presupposto sulla base del quale è stata raggiunta l'intesa, nonché il contenuto della richiesta e le sue finalità ovvero rendere efficiente l'impianto in essere senza aumento del numero di cremazioni effettuate"* e pertanto la Provincia di Ferrara **"ritiene che il limite superiore di 4500 cremazioni/anno debba essere mantenuto anche in presenza della realizzazione della seconda linea e costituire la potenzialità massima dell'impianto nel suo complesso"**;
- Visto lo "Studio di ricaduta degli inquinanti" prodotto dalla Società in oggetto e trasmesso dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunto al PG di Arpae in data 26/07/2021 con il n. PG/2021/116692;

- Vista l'ulteriore documentazione integrativa relativa allo “Studio di ricaduta degli inquinanti” prodotto dalla Società in oggetto e trasmesso dal SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunto al PG di Arpae in data 10/08/2021 con il n. PG/2021/125257;
- Visto il parere dell’AUSL Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica, assunta la PG di Arpae in data 13/08/2021 con il n. PG/2021/127320, nella quale, oltre alle prescrizioni riguardanti le emissioni in atmosfera, si prende atto del riscontro della Provincia di Ferrara che fissa come limite superiore il numero di 4500 cremazioni/anno, anche in presenza della realizzazione della seconda linea e che tale limite debba costituire la potenzialità massima dell’impianto nel suo complesso e si ritiene opportuna l’effettuazione di un nuovo studio delle ricadute dopo un periodo di esercizio di due anni nel nuovo assetto;
- Vista la nota del SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al PG di Arpae in data 25/08/2021 con il n. PG/2021/131360, che esprime nuovamente parere favorevole per quanto riguarda l’aspetto urbanistico delle emissioni in atmosfera e l’impatto acustico e fa proprio il succitato parere dell’AUSL Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all’approvazione dell’assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell’Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell’incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **GECIM GESTIONI CIMITERIALI SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Copparo, Via Roma 38 – CF 01708440381 - ed impianto nel Comune di Copparo, Via Certosa 13, per la modifica sostanziale dell’attività di **CREMAZIONE SALME** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2017-4264 del 07/08/2017 adottato da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico delle acque meteoriche, indicato nella planimetria unita al presente atto come allegato “**B**”, derivanti dall’impianto, non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 ma solo alle disposizioni idrauliche del gestore della pubblica fognatura.
- sono fatti salvi i diritti di terzi per l’utilizzo di collettore di scarico ad uso comune in area privata.

Inoltre sono da osservare le seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico autorizzato nel collettore della pubblica fognatura di via Cesare Pavese nel Comune di Copparo, è quello di acque reflue domestiche (Classe **A** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**” – rete fognaria.
2. Lo scarico, indicato al precedente punto 1, deve essere dotato di un pozzetto di ispezione subito a monte del punto di immissione nella fognatura ricettrice.
3. Gli eventuali reflui della zona “magazzino salme”, al fine di evitare il dilavamento di materiale/liquido infettivo in fognatura pubblica, dovranno essere smaltiti come rifiuto speciale ai sensi della normativa vigente.
4. L’allacciamento degli scarichi dei bagni deve essere a quota superiore all’estradosso della fognatura pubblica.
5. Nei casi di ristrutturazione, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa alla società Cadf SpA certificazione congiunta da parte dell’utente e del Direttore dei lavori di regolare esecuzione delle opere in conformità del progetto presentato.
6. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dal Cadf SpA in relazione all’impianto fognario.
7. E’ vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati.
8. Le opere , nei casi di ristrutturazione, dovranno essere eseguite, sia per tecnica costruttiva che per materiali impiegati, in modo tale che risulti impedita qualsiasi infiltrazione all’esterno di liquami ed esalazioni maleodoranti. E’ fatto divieto di immettere materie solide nella pubblica fognatura ricettrice. Per evitare tali fenomeni è consigliabile effettuare la manutenzione con periodicità almeno annuale dei pozzetti e delle vasche Imhoff.
9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.

Si precisa che:

La società Cadf SpA non risponderà dei danni cagionati da eventuali rigurgiti dei collettori e della fognatura e pertanto l’utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell’impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze, non

danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo alla società Cadf SpA

Alla società Cadf SpA ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società Cadf SpA e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le due linee di cremazione sono da utilizzarsi esclusivamente in modo alternato, per poter eseguire gli interventi manutentivi, programmati e straordinari, senza interrompere la continuità del servizio.
2. il limite superiore di 4500 cremazioni/anno deve essere mantenuto anche in presenza della realizzazione della seconda linea e costituisce la potenzialità massima dell'impianto nel suo complesso;
3. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita al presente atto quale sua parte integrante sotto la voce allegato "C" e denominate **E0, E00, E1, E2 ed E3**.
4. In particolare per le emissioni **E1** e **E3** devono essere rispettate le prescrizioni con i seguenti limiti:

EMISSIONI	E1 Impianto crematorio (modificata)	E3 Impianto crematorio (nuova)
Portata (Nm ³ /h)	2.800	2.500
Durata (h/giorno)	18	18
Altezza minima (m)	6,40	6,40

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale Particellare°	10	10
Monossido di Carbonio°	50	50
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)*	200	200
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	50	50
Composti inorganici del cloro (espressi come HCL)*	30	30
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)*	4	4
Sostanze sotto forma di gas e vapori (espressi come COrganico Totale) *	20	20
Somma dei seguenti metalli e relativi	0,5	0,5

composti: Cd + Tl + Hg + Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V *		
Diossine e Furani (PCDD + PCDF) come indicato dal DI 133/2005 **	0,1 x 10 ⁻⁶	0,1 x 10 ⁻⁶
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) come indicato dal DI 133/2005 **	0,01	0,01
Ammoniaca	50	50
Sistema di abbattimento	Post-Combustore Termico, Tubo Venturi Iniezione Reagenti, Reattore, Filtro a Tessuto, De Nox non Catalitico	Post-Combustore Termico, Tubo Venturi Iniezione Reagenti, Reattore, Filtro a Tessuto, De Nox non Catalitico

I campionamenti manuali * e ** sono da riferirsi ad un tenore di Ossigeno nei fumi del 11%, ed in particolare da:

* **Media Oraria** riferita alla Fase/i di NORMALE FUNZIONAMENTO

** **Media sulle 8 ore** riferita alle Fasi di NORMALE FUNZIONAMENTO

5. La ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza almeno quadrimestrale**.
6. Il monitoraggio dei parametri Materiale particolare e Monossido di Carbonio (CO), dovrà essere eseguito con uno SME in automatico, durante le normali condizioni di esercizio dell'impianto. Non sono considerate normali condizioni di esercizio degli impianti, le fasi di avviamento e arresto e le condizioni di minimo tecnico. Tali fasi dovranno essere registrate e documentate con la possibilità di essere verificate dalle Autorità competenti. I limiti per il Materiale particolare e il Monossido di Carbonio (CO) si riferiscono alla media giornaliera.
7. Vista la particolare condizione di discontinuità dell'impianto, devono essere monitorate anche le situazioni emissive riferite ai periodi transitori, (**ORE NON DI NORMALE FUNZIONAMENTO**) che la Ditta dovrà documentare registrando i **periodi/archi temporali** in cui l'impianto si trova nelle fasi di **Avvio – Mantenimento – Fermata**.
8. Il gestore in tali situazioni dovrà comunque adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni.
9. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento tali da non garantire il rispetto dei limiti emissivi, dovrà comportare la sospensione o la riduzione della funzionalità dei forni crematori, per il tempo necessario alla rimessa in esercizio di tali sistemi di abbattimento. Per tali circostanze la Ditta dovrà tenere prova documentale su appositi registri.
10. Per la camera di cremazione e la di post-combustione deve essere rilevata e registrata la temperatura.

11. Per gli effluenti gassosi della camera di post-combustione devono essere rilevate e registrate la temperatura e la percentuale di ossigeno libero.
12. Il post-combustore deve essere dotato di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. (art.294 comma 3 D.Lgs.152/06).
13. Inoltre la ditta dovrà ridurre al minimo gli impatti ambientali osservando queste specifiche gestionali:
 - 13.1. l'attività di cremazione dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e degli orari così come definiti dalle norme vigenti;
 - 13.2. durante tutta la durata delle cremazioni l'impianto deve essere costantemente presidiato da almeno un addetto sia al fine di controllare la regolarità del processo, sia al fine di adottare, in caso di anomalie di funzionamento o altri imprevisti, le necessarie procedure;
 - 13.3. prima dell'inizio della cremazione dovranno essere rimossi dal feretro tutti gli arredi esterni in metallo (maniglie, croci, piedini, ecc.) comprese le viti di chiusura del feretro ad eccezione delle due sigillate dalla Imprese di Onoranze e raccolti in apposito contenitore, come rifiuto metallico (precremazione). Si procede inoltre alla rimozione della targhetta identificativa;
 - 13.4. per la cremazione delle salme dovranno essere adottate casse di tipo autorizzato ai sensi dell'art. 30, comma 13 e dell'art. 25 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e dal Ministero della Salute in data 12/04/2007. Per la cremazione di resti mortali ed ossei devono essere adottati involucri in legno o cellulosa;
 - 13.5. non possono essere destinati alla cremazione feretri contenenti cassa in zinco, interamente rivestiti in zinco e qualora presenti dovranno essere rimossi e destinati allo smaltimento come rifiuto. Qualora si rendesse necessario, per particolari situazioni igienico/sanitarie od operative, effettuare la cremazione con utilizzo di casse avvolte o contenenti zinco o materiali metallici, si procederà all'annotazione, prima della cremazione, in apposito registro, tenuto presso l'impianto, riportante data ora della cremazione, cognome e nome del defunto, nominativo dell'operatore che ha eseguito la cremazione, motivazione della deroga. I risultati di tale monitoraggio devono essere trasmessi alla AUSL Ferrara, Comune di Copparo ed Arpae con frequenza annuale;
 - 13.6. è consentita la cremazione di un solo feretro alla volta.
14. per quanto riguarda l'emissione **E1 (modificata)** ed **E3 (nuova)**
 - 14.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni, deve essere

comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla all' **Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae**;

14.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni devono essere **messa a regime**;

14.3. dalla data di messa a regime delle emissioni, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all' **Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae**;

15. per quanto riguarda l'emissione **E2** relativa al polverizzatore ceneri devono essere rispettate le prescrizioni con i seguenti limiti:

EMISSIONI	E2 Polverizzatore ceneri
Portata (Nm ³ /h)	6
Durata (h/giorno)	24 min/g
Altezza minima (m)	--
Inquinanti (mg/Nm³)	
Materiale Particellare	10
Sistema di abbattimento	Filtri a maniche in tessuto

16. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di polverizzazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti; per questa emissione i sistemi di abbattimento a presidio devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

17. Le emissioni **E0 ed E00** dovranno essere utilizzate **solo** per emergenza estemporanea per guasto o blocco dell'impianto. Le emissioni **E0 ed E00** non possono essere utilizzate per una continuazione di attività dell'impianto di cremazione. Nel caso in cui si intenda utilizzare l'impianto di cremazione con l'emissione **E0 o con l'emissione E00** per il proseguo dell'attività dovrà provvedere ad un sistema di abbattimento e di controllo dell'effluente uguale a quello delle emissioni **E1 ed E3**.

18. La società in oggetto dovrà effettuare un nuovo studio delle ricadute dopo un periodo di esercizio di due anni nel nuovo assetto emissivo, tale studio dovrà essere inviato all'Unione dei comuni Terre e Fiumi, all'AUSL Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica ed ad Arpae.
19. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
20. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
21. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
22. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
23. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

24. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.

25. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

26. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

Si precisa che in caso di segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla Ditta al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Il presente atto revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4264 del 07/08/2017 adottato da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUEI, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara , alla Provincia di Ferrara, ed al Cadf S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.